



Ente Parco Regionale della Maremma

Via del Bersagliere, 7

– 58010 – Alberese (Grosseto)

LOTTO 2

Capitolato speciale dell'assicurazione

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (RCT) E PRESTATORI DI LAVORO (RCO)

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del :	31/12/2011
Alle ore 24.00 del :	31/12/2014

Con scadenze dei periodi
di assicurazione
successivi al primo fissati

Alle ore 24.00 di ogni	31/12
-------------------------------	--------------

SOMMARIO

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

- Art.1.1 Definizioni
- Art.1.2 Descrizione dell'attività - Oggetto dell'assicurazione

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

- Art.2.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art.2.2 Assicurazione presso diversi Assicuratori
- Art.2.3 Durata del contratto
- Art.2.4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- Art.2.5 Elementi per il calcolo e la regolazione del premio
- Art.2.6 Recesso a seguito di sinistro
- Art.2.7 Modifiche dell'assicurazione
- Art.2.8 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
- Art.2.9 Oneri fiscali
- Art.2.10 Foro competente
- Art.2.11 Interpretazione del contratto
- Art.2.12 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
- Art.2.13 Coassicurazione e delega
- Art.2.14 Rinvio alle norme di legge
- Art.2.15 Clausola broker
- Art.2.16 Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa
- Art.2.17 Precisazione

SEZIONE 3 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

- Art. 3.1 Disciplina della responsabilità
- Art. 3.2 Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)
- Art. 3.3 Novero dei Terzi
- Art. 3.4 Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)
- Art. 3.5 Malattie professionali
- Art. 3.6 Rivalsa INPS
- Art. 3.7 Estensioni di garanzia
- Art. 3.8 Responsabilità personale
- Art. 3.9 Guardie Ambientali Volontarie (GAV)
- Art. 3.10 Esclusioni
- Art. 3.11 Corresponsabilità degli assicurati
- Art. 3.12 Validità territoriale

SEZIONE 4 NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

- Art. 4.1 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro
- Art. 4.2 Rinuncia alla rivalsa
- Art. 4.3 Gestione delle vertenze di danno e spese legali

SEZIONE 5 MASSIMALI ASSICURATI – SCOPERTI/FRANCHIGIE – LIMITI DUI RISARCIMENTO

- Art. 5.1 Massimali di garanzia
- Art. 5.2 Calcolo del premio
- Art. 5.3 Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento
- Art. 5.4 Riparto di coassicurazione
- Art. 5.5 Disposizione finale

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art.1.1 – Definizioni

Assicurazione:	Il contratto di assicurazione
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione;
Contraente	Ente Parco Regionale della Maremma
Assicurato:	Il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione e pertanto: - L' Ente Parco Regionale della Maremma - gli Amministratori, i dipendenti , le Guardie Ambientali Volontarie dell'Ente.
Società:	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Franchigia:	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Scoperto:	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Massimale per sinistro:	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo:	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Cose	Sia i beni materiali sia gli animali.
Danni Corporali	Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
Danni Materiali	Ogni distruzione, deterioramento, alterazione, perdita, danneggiamento totale o parziale di una cosa.
Perdite patrimoniali	Il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, di morte o di danneggiamenti a cose.
Appaltatore / Subappaltatore	La persona fisica o giuridica cui il Contraente abbia affidato, mediante contratto di appalto o subappalto - a norma di legge - l'esecuzione di lavori, di servizi o forniture.
Prestatori di lavoro	Tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale nel rispetto delle norme di legge (anche ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008) in materia di rapporto o prestazione di lavoro e nell'esercizio dell'attività descritta in polizza. Tale definizione comprende: - I lavoratori alle dirette dipendenze dell'Assicurato soggetti e non soggetti al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, purché in regola con gli obblighi di legge; - I lavoratori parasubordinati soggetti INAIL come definiti dall'art. 5 del D.Leg. 23/02/2000 n. 38; - I lavoratori interinali come definiti dalla L. 24/06/1997 n. 196; - I lavoratori di cui al D.Lgs. 276/2003 in applicazione alla Legge 14/02/2003 n. 30 (Legge Biagi) e successive modificazioni, ivi compresi quelli distaccati presso altri Enti o aziende, anche qualora l'attività svolta da tali Enti o aziende sia diversa da quella descritta in

Ente Parco Regionale della Maremma
Capitolato speciale dell'assicurazione "convenzione" RC verso Terzi e Prestatori di Lavoro

	polizza, e quelli a domicilio/distanza (c.d. telelavoro); - I borsisti, i corsisti e gli stagisti.
Retribuzioni lorde	L'ammontare degli import lordi erogati ai prestatori di lavoro, nonché ai soggetti terzi per la fornitura di manodopera.
Broker incaricato	Assiteca S.p.A., filiale di Arezzo - Via XXV Aprile, 34, mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell'art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005.

Art. 2 – Descrizione dell'attività - Oggetto dell'assicurazione

Attività esercitata (a puro titolo esemplificativo e non limitativo):

- L'Ente Parco Regionale della Maremma, istituito con legge regionale n.24/1994, in conformità ai principi generali della legge n.394/1991, è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed ha per fine la tutela istituzionale delle peculiarità naturali, ambientali e storiche della Maremma, in funzione del loro uso sociale, e per la promozione della ricerca scientifica e dell'educazione ambientale. L'Ente persegue la tutela dei valori naturalistici, paesaggistici ed ambientali anche attraverso il miglioramento delle condizioni di vita delle comunità locali e la realizzazione di un equilibrato rapporto tra attività economiche ed ecosistema, per uno sviluppo sostenibile.

L'Ente può estendere la propria attività a settori complementari, connessi od affini a quelli sopra indicati.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività esercitate dagli Assicurati per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

L'assicurazione comprende tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

L'Ente, qualora non gestisca in proprio servizi e competenze, può avvalersi di ditte appaltatrici o di altre Aziende od Enti appositamente delegati; in tal senso la garanzia vale per la RC che possa ricadere sull'Assicurato, a qualunque titolo, per fatti da questi commessi nell'esecuzione delle attività ad essi demandate.

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 2.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

Art. 2.2 – Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art. 1910 C.C.).

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art. 2.3 – Durata del contratto

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente di avere effetto alla scadenza stabilita, senza obbligo di disdetta.

L'eventuale rinnovo è consentito nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente al momento della scadenza contrattuale, fatta salva la facoltà di proroga riconosciuta al Contraente laddove questa sia coerente con i presupposti che ne regolano l'istituto e, in ogni caso, subordinatamente al consenso della Società.

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s'impegna tuttavia a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.

Art. 2.4 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 30 giorni successivi al medesimo.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 2.5 – Elementi per il calcolo e la regolazione del premio

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base a elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio indicato in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante il medesimo periodo negli elementi presi come presupposto per il conteggio del premio, fermo l'eventuale premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 90 (novanta) giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o del minor periodo

di durata del contratto, il Contraente deve comunicare alla Compagnia per iscritto i dati necessari affinché la stessa possa procedere alla regolazione del premio definitivo. Le differenze, attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei trenta giorni successivi alla comunicazione da parte della Compagnia. La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di differenza attiva a favore della Compagnia.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Compagnia può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo alla annualità per la quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Compagnia di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Compagnia, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri verificatisi nel periodo al quale si riferisce la omessa regolazione.

La Compagnia ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.

Art. 2.6 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 (novanta) giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 90 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente.

In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

Art. 2.7 – Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art. 2.8 – Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata o telex o telegramma o telefax o e-mail.

Art. 2.9 – Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 2.10 – Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 2.11 – Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 2.12 – Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo riservato);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 2.13 – Coassicurazione e delega

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:

- ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all'art. 1911 del Codice Civile;
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimmetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell'incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;
- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.

Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

Art. 2.14 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 2.15 – Clausola broker

Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell'assistenza e della consulenza del Broker.

Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione del presente contratto - con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest'ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente.

Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto.

Art. 2.16 – Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

Art. 2.17 – Precisazione

Si conviene tra le Parti che il presente capitolato annulla e sostituisce tutte le condizioni a stampa della Società

SEZIONE 3 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

Art. 3.1 – Disciplina della responsabilità

La presente assicurazione vale per le richieste avanzate nei confronti dell'Assicurato indipendentemente dalla fonte giuridica invocata: norme di legge nazionali, estere, internazionali, comunitarie, usi e costumi, ed ogni altra norma giuridica ritenuta applicabile.

Art. 3.2 – Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali deva rispondere.

Art. 3.3 – Novero dei terzi

Si prende atto fra le parti che sono considerati terzi tutte le persone fisiche e giuridiche con la sola esclusione dei prestatori di lavoro, quando opera la garanzia R.C.O. di cui al seguente articolo. I predetti prestatori di lavoro sopra definiti, sono considerati terzi qualora subiscano il danno mentre non sono in servizio ed in caso di danni a cose di loro proprietà.

Art. 3.4 – Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a. ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti e da lavoratori parasubordinati, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, compresi gli infortuni "in itinere";
- b. ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina dei citati D.P.R. 1124/65 e D.Lgs 38/2000, o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1), per morte o per lesioni personali.

L'assicurazione è parimenti estesa ai prestatori di lavoro temporaneo di cui alla legge 196/97 e alle persone della cui opera, anche manuale, l'Assicurato si avvale in base al D.Lgs. 276 del 10/09/2003 e alla legge 14 Febbraio 2003 n. 30 (c.d. Legge Biagi).

Nel caso in cui un Istituto Assicurativo, Previdenziale o altro Soggetto eserciti l'azione surrogatoria ai sensi dell'art. 1916 C.C. detti prestatori di lavoro di cui alla legge 196/97, al D.Lgs 276 del 10/09/2003 ed alla legge 14 Febbraio 2003 n. 30 (c.d. Legge Biagi), saranno considerati Terzi a tutti gli effetti.

L'assicurazione si estende a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, etc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

L'assicurazione è efficace alla condizione che al momento del sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge, salvo il caso di irregolarità dovuta ad errore, dimenticanza, inesatta o errata interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e semprechè sia dimostrato che ciò è avvenuto senza dolo del Contraente.

Art. 3.5 – Malattie Professionali

La garanzia di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali, comprese quelle riconosciute come tali dalla magistratura o dalla Giurisprudenza di legittimità. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella di stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta

Ente Parco Regionale della Maremma
Capitolato speciale dell'assicurazione "convenzione" RC verso Terzi e Prestatori di Lavoro

durante il tempo dell'assicurazione. Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale:

- 1) per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le malattie professionali conseguenti:
 - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato;
 - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato.

La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.

- 3) per le malattie professionali che si manifestino dopo ventiquattro mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria. Ferme in quanto compatibili le Norme che Regolano l'Assicurazione in punto di denuncia di sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo l'insorgenza di una malattia professionale e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato

Art. 3.6 – Rivalsa INPS

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS, ai sensi dell'art.14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222, o da Enti similari.

Art. 3.7 – Estensioni di garanzia

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:

1. RC che possa essere attribuita all'Assicurato per gli animali domestici e selvatici che vivono nel parco, con l'espressa esclusione dei danni causati dalla fauna selvatica alle culture agricole delle aziende insistenti nel territorio del parco;
2. RC derivante dalla proprietà e/o dalla conduzione e/o dall'uso dei fabbricati e dei relativi impianti, nonché degli altri beni immobili a qualunque uso o destinazione adibiti.
L'Assicurazione è altresì estesa al rischio della ordinaria e straordinaria manutenzione, costruzione, ristrutturazione, ampliamento, sovrelevazione, demolizione dei fabbricati ed impianti, nonché degli altri beni immobili a qualunque uso o destinazione adibiti; resta inteso che, qualora i lavori di cui sopra fossero affidati a terzi, l'assicurazione sarà operante per la responsabilità civile derivante dall'Assicurato nella sua qualità di committente;
3. R.C. che può derivare agli Assicurati dalla proprietà, uso e detenzione di tutti i macchinari, impianti attrezzature attinenti all'attività dell'Azienda, che la tecnica inerente all'attività svolta insegna e consiglia di usare e che gli Assicurati ritengono di adottare. La garanzia è operante anche quando il macchinario, gli impianti, le attrezzature sono messi a disposizione di terzi ammessi nell'ambito di lavoro per specifica attività, ed inoltre nel caso in cui siano condotti o azionati da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore, purché abbiano compiuto il 16° anno di età;
4. RC derivante dalla proprietà e/o dalla conduzione e/o dall'uso e dalla manutenzione di parchi, boschi, giardini, piante e alberi, compresi i lavori di giardinaggio e/o potatura nonché l'uso di antiparassitari e/o anticrittogamici;
5. R.C. derivante all'Azienda da fatto di persone non in rapporto di dipendenza della cui opera si avvalga nell'esercizio delle attività assicurate;
6. R.C. derivante all'assicurato per i danni arrecati alle cose in consegna e/o custodia all'assicurato, anche derivanti da incendio e furto. Sono esclusi: denaro, preziosi, valori bollati, titoli al portatore, opere ed oggetti di interesse storico e/o artistico;
7. R.C. per i danni dei quali l'assicurato sia tenuto a rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785bis del c.c., per sottrazione, distruzione, deterioramento delle cose consegnate e non consegnate, anche

Ente Parco Regionale della Maremma
Capitolato speciale dell'assicurazione "convenzione" RC verso Terzi e Prestatori di Lavoro

- derivanti da incendio e furto. La garanzia non vale per denaro e valori, marche, titoli di credito, veicoli e natanti in genere e cose in essere contenute, nonché per gli oggetti preziosi;
8. R.C. per danni derivanti da colpa grave dell'assicurato e/o dolo o colpa grave delle persone di cui deve rispondere;
 9. R.C. derivante agli Assicurati per danni subiti da:
 - a) prestatori di lavoro di società od enti distaccati presso l'azienda contraente/assicurata,
 - b) prestatori di lavoro dell'azienda contraente/assicurata distaccati presso altre società od enti;
 10. R.C. per danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute. Resta inteso che, qualora l'Assicurato disponga di altra copertura per detti danni mediante polizza incendio recante la garanzia "ricorso terzi-vicini-locatari", la presente estensione opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme eventualmente pagate ai terzi danneggiati mediante l'anzidetta polizza incendio;
 11. R.C. per danni a cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
 12. R.C. per i danni (escluso il furto) ai veicoli di dipendenti e o di terzi stazionanti in parcheggi ed aree aziendali, compresi i veicoli, degli Amministratori aziendali;
 13. R.C. per danni a veicoli e/o natanti sotto carico o scarico nonché alle cose di terzi sugli stessi giacenti, trasportate o mentre sono caricate/scaricate. Restano esclusi i danni da furto;
 14. R.C. derivante da operazioni di prelievo e consegna di merci, incluso carico e scarico;
 15. R.C. per danni a cavi, condutture, impianti ed altre opere sotterranee;
 16. R.C. per danni da cedimento, franamento, assediamento del terreno;
 17. R.C. per danni da inquinamento accidentale;
 18. R.C. derivante al Contraente/Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, per danni cagionati a terzi dai suoi prestatori di lavoro in relazione alla guida di mezzi di locomozione a motore e non a motore, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate;
 19. R.C. derivante dall'uso e dalla circolazione di veicoli e/o imbarcazioni/natanti per i quali non è obbligatoria l'assicurazione inerente al rischio della responsabilità civile da circolazione;
 20. R.C. derivante da mancanza o insufficienza di segnaletica stradale, malfunzionamento di impianti di segnalazione e d'allarme, mancata ed insufficiente manutenzione di opere in genere;
 21. R.C. che possa ricadere sull'Assicurato per lesioni a persone nei casi di aggressione a scopo di rapina verificatisi negli uffici, nonché per atti violenti connessi a manifestazioni di natura sindacale e sociale;
 22. R.C. per danni da furto cagionati a terzi (compresi guasti cagionati in occasione di furto tentato o consumato) da persone che si siano avvalse – per compiere l'azione delittuosa – di impalcature o ponteggi eretti per l'esecuzione di lavori, da parte dell'Assicurato o di terzi cui siano stati commissionati;
 23. R.C. derivante da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quale ad esempio: pubblicitaria, promozionale, artistica, culturale, assistenziale, scientifica, didattica, formativa, nonché dalla partecipazione e/o organizzazione di mostre, fiere, esposizioni, mercati e simili (compreso il rischio relativo all'allestimento ed allo smontaggio degli stands), convegni e simili, ricevimenti, spettacoli, proiezioni, compresa anche la r.c. nella qualità di concedente strutture nelle quali terzi siano organizzatori; l'assicurazione comprende, in occasione dei succitati eventi, la responsabilità civile per i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo compresi quelli cagionati ai locali stessi;
 24. R.C. relativa alla gestione, anche se affidata a terzi, di mense, di bar e di spacci, di negozi in genere, compreso il rischio della somministrazione e dello smercio in genere di prodotti alimentari e non, bevande e simili anche tramite distributori automatici in uso a qualunque titolo;
 25. R.C. derivante dalla proprietà delle apparecchiature concesse in comodato o in uso a terzi; la garanzia è inoltre operante per danni provocati da apparecchiature che l'assicurato ha in comodato d'uso o servizio;
 26. R.C. per danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
 27. Premesso che l'Assicurato può delegare, commissionare, appaltare ad altre imprese o persone lavori, servizi o prestazioni in genere attinenti alle proprie attività e/o proprietà, si conviene che l'assicurazione comprende la responsabilità civile che ricada sul medesimo per danni cagionati o subiti dalle imprese appaltatrici, loro titolari e/o dipendenti;
 28. R.C. derivante al Contraente/Assicurato per fatti connessi alla normativa di cui al Decreto legislativo n. 81/2008 (e loro successive modifiche ed integrazioni), nonché per la responsabilità civile personale dei suoi dirigenti, dipendenti e preposti, per danni involontariamente cagionati a terzi (per morte e/o per lesioni), anche in qualità di "datore di lavoro" e "committente dei lavori", compresi quelli derivanti dallo svolgimento degli incarichi e delle attività di "responsabile della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro nonché di "responsabile dei lavori" e/o "coordinatore per l'esecuzione, alla condizione che l'Assicurato sia in possesso dei prescritti requisiti. Ai fini della presente estensione sono considerati terzi i dipendenti del Contraente/Assicurato;
 29. R.C. derivante dall'organizzazione di attività ricreative e sportive, comprese gite aziendali;

Ente Parco Regionale della Maremma
Capitolato speciale dell'assicurazione "convenzione" RC verso Terzi e Prestatori di Lavoro

30. Premesso che l'Assicurato può affidare a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori e consulenti, autovetture, immatricolate ad uso privato, di cui è proprietario, usufruttuario o acquirente con patto di riservato dominio, si precisa che l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti dal conducente delle autovetture stesse a causa di vizio occulto di costruzione o di difetto di manutenzione di cui l'Assicurato debba rispondere;
31. RC derivante all'Assicurato ai sensi del D.Lgs. n° 196 del 30/6/2003 (codice in materia di dati personali) per *perdite patrimoniali* cagionate a terzi, compresi i clienti e/o i dipendenti, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.

Art. 3.8 – Responsabilità Personale

L'assicurazione è estesa anche alla responsabilità civile personale

- a) dei legali rappresentanti, degli amministratori, dei funzionari, dei dirigenti e dei dipendenti (anche in comando o con contratto a tempo determinato) di ogni ordine e grado, dell'Assicurato, per i danni cagionati nello svolgimento e/o in occasione delle loro mansioni;
- b) delle persone ospitate presso le foresterie del Parco, per i danni cagionati a terzi.

Art. 3.9 – Guardie Ambientali Volontarie (GAV)

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati e/o subiti dalle GAV che prestano, per conto dell'Ente stesso, la loro attività ai sensi della Legge Regionale Toscana 23 gennaio 1998, n. 7 e individuate con provvedimento formale dell'Assicurato.

Art. 3.10 – Esclusioni

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da furto, fatto salvo quanto previsto all'art. 3.7;
- b) derivanti dai rischi di circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore nonché da navigazione di natanti a motore, soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi della Legge 990/69 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione, nonché da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto all'art. 3.7;
- c) alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono lavori oggetto delle attività;
- d) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori;
- e) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, salvo quanto previsto all'art. 3.7 relativamente all' "inquinamento accidentale";

L'assicurazione R.C.T. – R.C.O. non comprende inoltre i danni:

- f) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, ecc.);
- g) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi, ad eccezione di quelli riconducibili alla responsabilità civile derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori/attività che richiedano l'impiego di tali materiali;
- h) derivanti da encefalopatia spongiforme trasmissibile(TSE);
- i) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti dall'esposizione e/o dal contatto con l'asbesto, l'amianto e/o con qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- j) derivanti dall'esistenza di campi elettromagnetici;
- k) derivanti, direttamente o indirettamente, da attività biotecnologiche e di ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio, riguardanti organismi geneticamente modificati (OGM);
- l) derivanti da atti di terrorismo e sabotaggio.

Art. 3.11 – Corresponsabilità degli assicurati

Resta fra le parti convenuto che, in caso di corresponsabilità fra gli assicurati, l'esposizione globale dell'infrascritta Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali previsti dal precedente articolo.

Art. 3.12 – Validità territoriale

La garanzia assicurativa prestata è estesa a tutto il mondo.

La garanzia R.C.O. è operante in quanto analoga estensione sia stata concessa dall'I.N.A.I.L.; qualora l'I.N.A.I.L. non abbia concesso tale estensione, i dipendenti saranno considerati Terzi.

SEZIONE 4 NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

Art. 4.1 – Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve:

- darne avviso scritto alla Società o all'Agenzia o alla Società di brokeraggio alla quale è assegnata la polizza, entro nove giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza, a parziale deroga dell'art. 1913 C.C. limitatamente ai casi di morte, di infortunio grave o a quelli in cui ci fosse contestuale richiesta di risarcimento da parte di terzi.

Il Contraente/Assicurato è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" di cui al precedente art. 3.4 solo ed esclusivamente:

- a) in caso di sinistro per il quale ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge;
- b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora esercitasse diritto di surroga a sensi del DPR 30.06.1965, n. 1124.

In tutti gli altri casi di sinistro, la Contraente è esonerata dal presentare denuncia, restando egualmente impegnata, pena la decadenza dal diritto a ogni risarcimento, ad istruire la relativa pratica, tenendo per sé ed a disposizione della Società di Assicurazione, la documentazione relativa, tanto di carattere sanitario quanto testimoniale.

Art. 4.2 – Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione nei confronti dei dipendenti del Contraente/Assicurato, delle persone delle quali il Contraente/Assicurato si avvale nello svolgimento della propria attività a qualsiasi titolo, nonché nei confronti dei dipendenti, degli Amministratori e delle persone che ricoprono una carica, degli operatori e dei collaboratori in genere salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo, con sentenza passata in giudicato, dei soggetti sopra indicati.

Art. 4.3 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando di intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

5. MASSIMALI ASSICURATI - SCOPERTI/FRANCHIGIE – LIMITI DI RISARCIMENTO

Art. 5.1 – Massimali di garanzia

L'assicurazione si intende prestata sino alla concorrenza dei seguenti massimali, fermo comunque i limiti di indennizzo previsti in polizza.

Garanzia RCT

Massimale per sinistro	€. 5.000.000,00
Con limite per danni a persona	€. 5.000.000,00
Con limite per danni a cose e animali	€. 5.000.000,00

Garanzia RCO

Massimale per sinistro	€. 5.000.000,00
Con limite per danni a persona	€. 2.000.000,00

Qualora lo stesso sinistro interessi contemporaneamente la garanzia R.C.T. e/o R.C.O., il massimo esborso della Compagnia non potrà superare il massimale di €. 5.000.000,00.

Art. 5.2 – Conteggio del premio

Preventivo retribuzioni annue lorde	Euro 800.000,00
al tasso lordo del	_____ pro mille
premio annuo lordo	Euro _____

Totale premio imponibile annuo di polizza Euro _____

Imposte Euro _____

Totale premio lordo annuo di polizza Euro _____

Art. 5.3 – Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento

Salvo quanto diversamente normato, si conviene di applicare le seguenti franchigie e/o scoperti e/o limiti di risarcimento:

- a) ferme restando le ulteriori maggiori franchigie sotto riportate, la garanzia RCT viene prestata con una franchigia frontale di € 1.000,00 per sinistro;
- b) per danni alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori: massimo risarcimento € 250.000,00.
- c) per danni alle condutture ed agli impianti sotterranei: massimo risarcimento € 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
- d) per danni alle cose e/o opere dovuti a cedimento o franamento del terreno: scoperto del 10% del danno con il minimo di € 1.500,00; massimo risarcimento € 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
- e) per danni da incendio alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato: massimo risarcimento € 200.000,00 per sinistro e per anno; il presente limite si intende in eccedenza a quanto eventualmente prestato con clausola "ricorso terzi" su polizza incendio;
- f) per danni arrecati alle cose in consegna e/o custodia all'assicurato: massimo risarcimento, per sinistro e per anno assicurativo € 30.000,00;
- g) per i danni dei quali l'assicurato sia tenuto a rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785bis del c.c., per sottrazione, distruzione, deterioramento delle cose consegnate e non consegnate: massimo

Ente Parco Regionale della Maremma
Capitolato speciale dell'assicurazione "convenzione" RC verso Terzi e Prestatori di Lavoro

risarcimento € 2.500,00 per sinistro e € 5.000,00 per anno;

- h) per danni da inquinamento provocati da un fatto accidentale: scoperto del 10% del danno, con il minimo di € 2.500,00; massimo risarcimento, per sinistro e per anno assicurativo € 150.000,00;
- i) per danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio scoperto 10% minimo € 1.500,00 per evento; massimo risarcimento € 250.000,00 per sinistro e per anno;
- j) per danni da furto cagionati a terzi: scoperto 10% minimo € 500,00 per sinistro; massimo risarcimento € 50.000,00;
- k) per errato trattamento dei dati personali: scoperto 10% minimo € 1.500,00 per sinistro; massimo risarcimento € 100.000,00.

La Società si impegna ad accertare l'entità dei danni ed a gestire e definire i sinistri denunciati anche per gli importi rientranti nel limite della franchigia.

Le Parti convengono che i sinistri saranno liquidati alle controparti al lordo della franchigia contrattuale, a carico del Contraente.

Il Contraente, alla scadenza di ciascun anno assicurativo ed entro 30 giorni dalla richiesta da parte della Società, si obbliga a versare alla medesima l'importo totale delle franchigie inerenti ai sinistri liquidati e pagati.

Art. 5.4 – Riparto di coassicurazione

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate:

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione

Art. 5.5 – Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

L'ASSICURATO

LA SOCIETÀ